

## INAIL: in vigore la nuova tabella con gli importi per l' indennizzo del danno biologico

**Un decreto ministeriale dà attuazione alla determina del Presidente INAIL che prevede l' adeguamento della tabella di indennizzo per gli eventi verificatisi dal 01 Gennaio 2019**

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con [decreto n. 45/2019](#), ha approvato la **nuova Tabella di indennizzo del danno biologico** in capitale, valida per il triennio 2019-2021. L'INAIL ha recepito la novità con la [circolare n. 27/2019](#).

I principi che regolano la nuova Tabella sono gli stessi adottati per la formulazione di quella precedente contenuti nella circolare Inail n. 57/2000.

Unica eccezione di rilievo è rappresentata dall' **abrogazione della differenza di genere** che non è più presente nelle "nuova Tabella". Infatti, allineandosi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, **in base al principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, non vi può più essere una distinzione in base al sesso.**

**Ecco i nuovi importi, distinti per età dell' infortunata/o e percentuale del danno:**

Grado di menomazione permanente %	Punto INAIL	Fasce di età										
		fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.430,68	8.584,08	8.154,88	7.811,51	7.382,31	6.953,10	6.438,06	5.923,02	5.407,97	4.807,08	4.206,20	3.862,84
7	1.518,34	10.628,38	10.096,96	9.671,83	9.140,41	8.608,99	7.971,29	7.333,58	6.695,88	5.951,89	5.207,91	4.782,77
8	1.605,63	12.845,04	12.202,79	11.688,99	11.046,73	10.404,48	9.633,78	8.863,08	8.092,38	7.193,22	6.294,07	5.780,27
9	1.692,93	15.236,37	14.474,55	13.865,10	13.103,28	12.341,46	11.427,28	10.513,10	9.598,91	8.532,37	7.465,82	6.856,37
10	1.780,22	17.802,20	16.912,09	16.200,00	15.309,89	14.419,78	13.351,65	12.283,52	11.215,39	9.969,23	8.723,08	8.010,99
11	1.955,16	21.506,76	20.431,42	19.571,15	18.495,81	17.420,48	16.130,07	14.839,66	13.549,26	12.043,79	10.538,31	9.678,04
12	2.129,75	25.557,00	24.279,15	23.256,87	21.979,02	20.701,17	19.167,75	17.634,33	16.100,91	14.311,92	12.522,93	11.500,65
13	2.304,70	29.961,10	28.463,05	27.264,60	25.766,55	24.268,49	22.470,83	20.673,16	18.875,49	16.778,22	14.680,94	13.482,50
14	2.479,28	34.709,92	32.974,42	31.586,03	29.850,53	28.115,04	26.032,44	23.949,84	21.867,25	19.437,56	17.007,86	15.619,46
15	2.654,23	39.813,45	37.822,78	36.230,24	34.239,57	32.248,89	29.860,09	27.471,28	25.082,47	22.295,53	19.508,59	17.916,05

I nuovi importi risultano comprensivi **dei due aumenti straordinari**, fissati nella misura dell'8,68% dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio

### In questo numero:

**INAIL: in vigore la nuova tabella con gli importi per indennizzo del danno biologico,**

**INPS: Assegno per il Nucleo Familiare nei casi di figli riconosciuti da unico genitore e nuclei con genitore vedovo. Chiarimenti,**

**INPS: Variazione detrazioni fiscali ai pensionati per il periodo di imposta 2020,**

**INPS: In Gestione Separata con il D.L. 101/2019 più agevole l'accesso alle prestazioni di malattia e maternità,**

**Corte di Cassazione: riscatto in favore dei familiari coadiutori di commercianti ed artigiani,**

**Corte costituzionale: Previdenza complementare sancita la parità di trattamento fiscale tra pubblico e privato.**

### Immigrazione:

**Assegno sociale - pds-Ue-slp: per i cittadini stranieri è indispensabile il pds-Ue-slp,**

### Materiali:

**Asgi - Vivere, studiare, lavorare in Italia - guida pratica per cittadini stranieri e operatori,**

**Acnur - Viaggi Disperati - gennaio-settembre 2019 - I minori rifugiati e migranti in arrivo in Europa e come rafforzare la loro protezione.**

## L'indennizzo da danno biologico, introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, rivolto a lavoratori vittime di infortunati e malattie professionali viene adeguato con un significativo aumento per i casi verificatisi dopo il 31-12-2018.

2014 (aliquota complessiva 16,25%), da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Il confronto con le precedenti tabelle (distinte per sesso), l'analisi degli indennizzi pagati nel periodo 2000 – 2017, nonché l'adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, **hanno portato a rivedere gli importi determinando un aumento di circa il 40%.**

**Criteri di applicazione:** La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale **si applica per gli infortuni e malattie professionali che si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

Ricordiamo che per gli assicurati che nel corso della carriera lavorativa **abbiano subito più di un evento tutelato** (infortunio o malattia professionale) dal quale sia residuo un danno biologico valutato da 0% a 15% si procede ad un'unica valutazione complessiva, definita tecnicamente **unificazione dei postumi.**

Nel caso in cui l'ultimo evento lesivo sia successivo al 31-12-2018 si realizzano due possibili sviluppi:

- Assicurato senza alcun indennizzo precedente:** l'assicurato otterrà il nuovo indennizzo danno biologico con riferimento ai parametri della nuova tabella,
- Assicurato già indennizzato in passato:** l'assicurato otterrà il nuovo indennizzo danno biologico con riferimento ai parametri della nuova tabella, ma dall'importo ottenuto verrà detratto quanto percepito a titolo del precedente indennizzo.

La tutela risarcitoria INAIL prevede inoltre che il danno derivante da infortunio o malattia professionale **possa esser rivalutato entro i termini previsti dalla norma.** Questo procedimento è tecnicamente definito come **revisione: attiva** se esercitata dall'INAIL, **passiva** se attivata dall'assicurato. Anche per le revisioni richieste dopo il 31-12-2018 il parametro risarcitorio di riferimento per i danni compresi tra lo 0% e il 15% è costituito dalla nuova tabella.

L'INAIL ha comunicato che sono in corso gli aggiornamenti delle procedure al fine di provvedere all'erogazione dei nuovi importi di indennizzo del danno biologico, i quali dovranno comprendere anche la rivalutazione dell'1,1% in vigore dal 01-07-2019. Questo è il motivo per cui gli assicurati stanno momentaneamente ricevendo gli indennizzi calcolati sulle precedenti tabelle. L'Istituto, non appena le nuove procedure saranno disponibili, provvederà al ricalcolo degli indennizzi e a porre in pagamento le differenze.

**INPS: Assegno per il Nucleo Familiare nei casi di figli riconosciuti da unico genitore e nuclei con genitore vedovo. Chiarimenti**

L'INPS ha emanato il **messaggio n. 3466 del 25 settembre 2019**, non pubblicato sul sito che riveste

una certa importanza nella gestione dell'attività di consulenza da parte dei nostri uffici su un tema assai gettonato: l'obbligo di **invio della domanda di autorizzazione ANF in caso di nucleo familiare in cui sia presente un unico genitore.**

Ecco il testo integrale del messaggio ottenuto a seguito di nostra richiesta dalla direzione regionale INPS:

*"Pervengono a questa Direzione Centrale, da parte delle Sedi territoriali, richieste di chiarimenti finalizzate ad una corretta istruttoria delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare nei **casi di nucleo familiare composto da unico genitore e dai figli dello stesso.** In particolare si fa riferimento ai nuclei con figlio legalmente riconosciuto da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre), richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e, quindi, l'altro risulta vedova/o. A tal proposito si precisa che le procedure telematiche di presentazione e gestione delle domande di ANF, nei casi in cui rilevino la presenza nel nucleo di unico genitore, richiedente la prestazione, non operano l'istruttoria automatica, perché sono necessarie verifiche da parte dell'operatore.*

*Verificato il diritto alla prestazione relativamente alla tipologia e composizione del nucleo e/o la presenza di eventuale Autorizzazione ANF, **vi è la possibilità di sbloccare l'istruttoria stessa nelle procedure di gestione ANF. (...)***

*È tuttavia necessaria un'istruttoria interna per la verifica dei dati anagrafici dichiarati, a seguito della quale potrà essere gestita l'istruttoria della domanda di ANF, presentata dai lavoratori dipendenti del settore privato o dai lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell'Istituto".*

Questo messaggio dovrà esser utilizzato a livello locale per le fattispecie indicate (genitori soli che hanno riconosciuto il/i figlio/i, genitori vedovi) nel caso in cui la locale sede INPS respinga le istanze richiedendo l'autorizzazione.

Ricordiamo agli operatori INCA di tener presente le indicazioni fornite sulla gestione delle domande da parte delle sedi INPS.

**INPS: Variazione detrazioni fiscali ai pensionati per il periodo di imposta 2020**

Con un comunicato congiunto INCA e SPI avvisano i pensionati della possibilità, **a partire dal 15 Ottobre**, di procedere alla variazione o revoca delle detrazioni fiscali sulle prestazioni pensionistiche per il periodo di imposta 01 Gennaio – 31 Dicembre 2020.

Si tratta dei casi in cui il pensionato può far valere un altro reddito oltre a quello derivante da pensione

segue pg. 3

(es. titolari di pensione ai superstiti o dell'assegno d'invalidità che prestano attività lavorativa) per il quale il riconoscimento delle detrazioni sulla prestazione pensionistica genera in sede di dichiarazione dei redditi un conguaglio fiscale pesante.

Per questi soggetti è conveniente revocare le detrazioni sulla pensione inviando le richieste per il 2020, tramite il **servizio online Detrazioni fiscali - domanda e gestione cui è possibile accedere tramite Pin o SPID.**

In assenza di domanda, l'Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato derivante dalle prestazioni pensionistiche.

**INPS: In Gestione Separata con il D.L. 101/2019 più agevole l'accesso alle prestazioni di malattia e maternità**

L'art. 1 del Decreto Legge n. 101/2019 introduce importanti modifiche al D.Lgs. n. 81 del 2015 a beneficio dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Viene infatti **ridotto il requisito contributivo per aver diritto all'indennità di malattia e degenza ospedaliera, al congedo per maternità e al congedo parentale.**

Dal 5 settembre, è sufficiente che risulti attribuita nei dodici mesi precedenti la data d'inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile, **una sola mensilità, anziché tre**, della contribuzione dovuta.

**Indennità di malattia in Gestione Separata:** L'indennità è corrisposta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Iscrizione esclusiva alla G.S. INPS** (non titolarità di pensione e non iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria)
- reddito non superiore al 70% del massimale contributivo dell'anno precedente** a quello in cui si verifica l'evento (per gli eventi del 2019: massimale 2018 pari a € 101.427,00 x 70% = 70.998,90 euro = limite di reddito)

Una volta assolte le due condizioni sopra indicate **l'importo di indennità giornaliera erogato è corrisposto in funzione del numero di mensilità di contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia o la degenza.**

**Con il nuovo decreto gli importi vengono raddoppiati** nel rispetto dei seguenti criteri:

- Da 1 a 4 mesi accreditati:** € 22,48 per malattia, € 44,96 per degenza ospedaliera
- Da 5 a 8 mesi accreditati:** € 33,71 per malattia, € 67,42 per degenza ospedaliera
- Da 9 a 12 mesi accreditati:** € 44,95 per malattia, € 89,90 per degenza ospedaliera

Si rimane in attesa della conversione in legge, entro il 03/11/2019 pena decadenza, del provvedimento e della conseguente circolare INPS a commento.

**Corte di Cassazione: riscatto in favore dei familiari coadiutori di commercianti ed artigiani**

Con le nuove possibilità di accesso a pensione registriamo un aumento della richiesta da parte dell'utenza di consulenza in materia di riscatti e ricongiunzioni, istituti che in alcuni casi consentono il perfezionamento del requisito richiesto. Per facilitare

questa attività riteniamo opportuno segnalarvi un recente pronunciamento della Cassazione sugli elementi imprescindibili da far valere nelle richieste di riscatto di contribuzione omessa e prescritta.

Secondo la Suprema Corte ai fini del riconoscimento del diritto a riscattare periodi prestati in qualità di coadiuvanti e coadiutori di esercenti attività di artigiano o commerciante devono essere forniti documenti probanti l'esistenza del rapporto. Il criterio è stato ribadito con [la sentenza n. 13463/2019](#) che ha rigettato il ricorso di un coadiutore che aveva chiesto il riscatto ai fini pensionistici di alcuni anni (1967-1974) di collaborazione prestata nel ristorante del padre durante la frequenza di un corso di studi, presentando come prova documentale foto dell'epoca che lo ritraevano vestito da cameriere.

La Corte ha ribadito nell'occasione che la presentazione di una domanda di costituzione della rendita vitalizia per esser accolta è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi l'esistenza dei rapporti di lavoro. In sostanza senza l'esibizione di prova documentale che attesti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o l'attività resa quale coadiutore del familiare commerciante o artigiano l'esito non potrà che esser negativo, mentre ricordiamo che ai soli fini della dimostrazione in ordine alla durata del rapporto di lavoro è consentito appellarsi alla prova testimoniale. Nelle domande di riscatto presentate da coadiuvanti commercianti o da artigiani l'Inps ammette come prova documentale necessaria ai fini della costituzione della rendita vitalizia:

- 1) **l'atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;**
- 2) **le attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S;**
- 3) **le attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro;**
- 4) **le risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e consimile documentazione.**

Occorre poi precisare che il riscatto non può essere riconosciuto nei casi in cui la quota di reddito attribuita al richiedente, rispetto al reddito globale dell'impresa, porti ad escludere **lo status di coadiuvante.** Né può essere concesso a coloro che risultino proprietari di quote sociali. Infine è utile ribadire che ai fini del riconoscimento del riscatto in ambito delle imprese familiari **la prestazione resa dal collaboratore deve esser di carattere continuativo, abituale e prevalente; e non deve essere prestata in maniera saltuaria.**

Con le nuove possibilità registriamo un aumento della richiesta di consulenza in materia di riscatti e ricongiunzioni.

**Corte costituzionale: Previdenza complementare, parità di trattamento fiscale tra pubblico e privato**

In caso di riscatto parziale o totale (previsto in casi particolari) della posizione previdenziale da un fondo di previdenza complementare, la legge

segue pg. 4

prevedeva,esclusivamente per i dipendenti privati un **trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello ordinario** che solo dal gennaio 2018 è stato esteso anche ai dipendenti pubblici. Con la [sentenza n. 218/19](#), la Corte costituzionale **ha dichiarato incostituzionale la passata norma fiscale di favore, nella parte in cui non si estende anche ai dipendenti pubblici.** La retroattività della pronuncia d'incostituzionalità consentirà pertanto anche ai dipendenti pubblici che hanno riscattato la loro posizione tra il 2007 e il 2017 di fruire del beneficio fiscale, richiedendo al fisco, nei limiti della prescrizione, la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

## Immigrazione

### Assegno sociale – pds-Ue-slp

#### Per i cittadini stranieri è indispensabile il pds-Ue-slp

Con l'[ordinanza n. 24242 del 30 settembre 2019](#) la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'INPS contro la decisione della Corte d'Appello di Genova che in precedenza aveva riconosciuto ad una cittadina straniera priva del pds-Ue-slp il diritto all'erogazione dell'assegno sociale. Nell'ordinanza si legge che "... non è irragionevole la previsione dell'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000, applicabile "ratione temporis", laddove ne subordina la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, al requisito della titolarità della carta di soggiorno, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza...". La Corte continua affermando che "...con l'introduzione dell'art. 3, della l. n.335 del 1995, così come modificato dall'art. 20 l. n.133 del 2008, il legislatore ha inteso prevedere, in capo allo straniero un requisito ulteriore rispetto a quello della stabile dimora decennale; in proposito, la Corte Costituzionale ha dato della norma in parola una precisa interpretazione, asserendo che il termine decennale stabilito dalla legge non si fonda su una scelta di tipo meramente "restrittivo", bensì sul presupposto "...per tutti gli "aventi diritto" di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato...". Infine la Cassazione sembra aprire rispetto alla possibilità di un riconoscimento dell'assegno affermando che "... la pronuncia impugnata non ha infine nemmeno chiarito se, durante la permanenza sul territorio italiano, in capo all'odierna controricorrente si siano verificate quelle gravi situazioni di urgenza le quali avrebbero imposto l'erogazione di prestazioni assistenziali anche in assenza della carta di lungo soggiorno, in quanto destinate al sostentamento della persona o alla salvaguardia di

condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la stessa è inserita, allo scopo di evitare discriminazioni tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della convenzione EDU...".

#### Materiali

- Asgi – [Vivere, studiare, lavorare in Italia](#) – guida pratica per cittadini stranieri e operatori
- Acnur - [Viaggi Disperati – gennaio-settembre 2019](#) - I minori rifugiati e migranti in arrivo in Europa e come rafforzare la loro protezione



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)